

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE  
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

LEGGE REGIONALE

" ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE PER GLI INTERVENTI  
STRAORDINARI IN AGRICOLTURA "

RELATORE : Avv. Aurelio Andretta

Onorevole Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

Le note difficoltà determinate dall'applicazione della legge n. 364 del 25 maggio 1970 sugli interventi statali per le avversità atmosferiche, hanno ispirato l'avvio di una iniziativa regionale, che, si spera, troverà i più larghi consensi da parte dell'Assemblea.

Sono stati assegnati, infatti, all'esame referente della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, il disegno di legge dello Assessorato all'Agricoltura concernente la "Istituzione del fondo di Solidarietà Regionale per gli interventi straordinari in Agricoltura" e la proposta di legge a firma dei Consiglieri Di Stefano ed altri concernente "Fondo di solidarietà Regionale per gli interventi a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche": l'uno e l'altro con provvedimenti presidenziali rispettivamente del 29/5/1973 e del 19/7/1973.

In sede di discussione, alla quale tutti i colleghi Commissari hanno portato, insieme alla solidarietà per le categorie agricole, notevoli contributi di suggerimenti ed indicazioni, è sorta la necessità di procedere ad un esame più particolareggiato ed alla fusione eventuale dei due elaborati.


Le conclusioni, che vengono rassegnate alla considerazione ed alla valutazione decisionale dell'Assemblea, si compendiano nella unanimità dei consensi per tutti gli articoli del documento unificato meno che per un solo articolo, sul quale i Commissari del Gruppo Comunista hanno espresso un proprio punto di vista non accolto dalla maggioranza della Commissione.

L'Assemblea, nella sua sovranità, dovrà farsi carico di offrire ai produttori agricoli un nuovo strumento legislativo di pronto intervento in caso di eventi calamitosi.

L'iniziativa è lodevole e dovrà essere sostenuta; essa ha l'obiettivo di rasserenare tutti coloro che vivono di agricoltura e, con i suoi tre miliardi, dovrà consentire all'esecutivo di coprire l'inevitabile spazio di tempo, dovuto purtroppo ai lunghi adempimenti burocratici, tra il verificarsi del danno e l'arrivo delle provvidenze.

Nel sollecitare il voto favorevole dell'Assemblea, mi permetto affermare che un nuovo atto di umanità e giustizia verrà compiuto nei confronti di coloro che tanta parte hanno svolto e svolgono nella vita attiva del nostro Paese.

Aurelio Andretta



TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE)

La Regione Puglia istituisce un "Fondo di solidarietà regionale" per consentire in casi di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, l'attuazione di tempestivi interventi previsti dall'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n.364.

A tal fine presso la Tesoreria regionale è aperto un conto corrente fruttifero denominato "Fondo di solidarietà regionale" ed intestato alla Regione Puglia al quale verrà fatta affluire la somma di L. 3 miliardi da imputare al cap. 263/bis del Bilancio regionale 1973 che si istituisce mediante prelevamento di pari importo dal cap.230 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1973.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Fino a quando non sarà istituito il servizio di Tesoreria regionale il conto corrente di cui al precedente comma sarà aperto, con decisione della Giunta regionale, presso un Istituto bancario di diritto pubblico.

Gli interessi attivi del conto corrente sono versati annualmente al bilancio regionale.

## (PROCEDURE FINANZIARIE)

Le somme occorrenti, ad integrazione di quelle stanziate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste per gli interventi di cui al precedente articolo, saranno prelevate dal predetto conto corrente con deliberazione della Giunta regionale.

A decorrere dall'anno 1974 le somme prelevate dal "Fondo" fino al 30 agosto di ciascun anno precedente, saranno reintegrate allo stesso "Fondo" a carico di apposito capitolo da iscriverne annualmente nello stato di previsione del bilancio regionale fino a raggiungere la dotazione di 3 miliardi di lire.

ART. 3

(PROCEDURE DI ATTUAZIONE)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, con propri provvedimenti indicherà gli specifici interventi da adottare nell'ambito delle provvidenze previste dalla legge 25/5/1970, n. 364, e stabilirà l'entità della somma da prelevarsi dal "Fondo" da destinare rispettivamente ai contributi in conto capitale ed ai corsi per le agevolazioni creditizie.

ART. 4

(INTERVENTI)

L'Assessore dell'agricoltura al verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche, previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'emanazione dei relativi decreti di riconoscimento e delimitazione che prevedono la concessione delle provvidenze di cui all'art. 5 della legge 25/5/1970, n. 364, può autorizzare gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, con apposita convenzione, ad anticipare agli aventi diritto il contributo dello Stato in conto capitale previsto dal quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

L'importo del contributo sarà graduato in rapporto al danno subito e comunque non potrà superare le 500.000 lire per azienda.

E' a carico della Regione l'intero interesse della somma anticipata per il periodo compreso tra l'emanazione dei decreti interministeriali e l'effettiva erogazione del contributo da parte dello Stato.

Tale periodo comunque non può superare i 24 mesi.

ART. 5

(MODALITA' PER LA CONCESSIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE  
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E CREDITIZIE)

Per la concessione e liquidazione delle provvidenze regionali, che non possono cumularsi a quelle statali, si applicano le stesse norme e procedure stabilite dalla legge 25 maggio 1970, n.364.

Gli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura nel cui territorio ricadono le aziende provvedono sotto la direzione, il coordinamento e il controllo dell'Assessore all'agricoltura, alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive o creditizie previste dagli articoli 4, 5 e 7 della suddetta legge n. 364 sulle aperture di credito disposte in loro favore, dall'Assessore all'agricoltura previa deliberazione della Giunta regionale.

ART. 6

(FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA)

Le operazioni di prestiti o di mutuo a tasso agevolato di cui alla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454, nei modi e nei termini previsti dall'art. 10 della legge 25 maggio 70, n. 364.

ART. 7

(PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI)

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonché l'entità dei contributi o dei prestiti agevolati concessi ai termini della presente legge, saranno obbligatoriamente esposti per la durata di 15 giorni nell'Albo pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'azienda.

ART. 8

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA  
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del  
14 dicembre 1973

- vista la richiesta del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio sul disegno di legge "Istituzione del fondo di solidarietà regionale per interventi straordinari in agricoltura";
- visto l'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio;
- visto il disegno di legge sopra citato;
- vista la legge regionale 5/5/1973, n. 10;
- visto il cap. 230 dello stato di previsione della spesa di bilancio variato con legge regionale 18/12/1973 e accertata la disponibilità di L. 3.000.000.000;
- ritenuto di dover approvare la spesa prevista dall'art. 1 del disegno di legge di che trattasi

esprime parere favorevole

- \* sulla spesa medesima sulla variazione in diminuzione dello stanziamento di cui al cap. 230 nella misura di L. 3.000.000.000;
- sulla istituzione del cap. 263/bis dello stato di previsione di bilancio 1973 con lo stanziamento di L. 3.000.000.000 intitolato "Fondo di solidarietà regionale per interventi straordinari in agricoltura".

p/ 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

(Avv. Giovanni Margiotta)